



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BINETTI e DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, in materia di riconoscimento di titoli di istituzioni universitarie di rilevanza internazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si è prevista l'equipollenza ai titoli di laurea in giurisprudenza (laurea e laurea specialistica) rilasciati dalle università statali italiane dei corrispondenti titoli rilasciati da istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti sul territorio nazionale, qualora le stesse siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Ci si riferisce in particolare ai titoli rilasciati dalla Pontificia università lateranense.

La procedura per tale riconoscimento, analoga a quella adottata per il riconoscimento dei titoli accademici in psicologia rilasciati dal Pontificio ateneo salesiano, che trova la sua fonte nell'articolo 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, prevede l'adozione di un decreto ministeriale, previo conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con cui deve essere accertata la corrispondenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni interessate ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane. La norma prevede altresì, la verifica di tale corrispondenza, la qualità delle strutture edilizie, strumentali e didattico-scientifiche nonché la qualificazione del corpo docente, che deve essere in possesso di requisiti analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

Con l'articolo unico del presente disegno di legge, nel quadro del processo di conver-

genza europea dei sistemi scolastici ed universitari, tale regime di equipollenza è ampliato anche ad aree specialistiche o scientifiche diverse da quelle giuridiche.

Mentre il comma 2 del vigente articolo 2 del citato decreto-legge n. 2 del 2004 precisa che restano esclusi dalla dichiarazione di equipollenza i titoli rilasciati dalle filiazioni di università straniere operanti in Italia disciplinati dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere operanti in Italia riconosciute sulla base del regolamento di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2004, n.214, adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione concernente il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, che riguarda anche gli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa e, inoltre, Stati Uniti d'America, Canada e Australia, il comma 2 dell'articolo unico del presente disegno di legge prevede un regime transitorio per i titoli già rilasciati, che non possono usufruire della dichiarazione di equipollenza. In tali casi il riconoscimento è adottato, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, a domanda degli interessati o su richiesta dell'istituzione rilasciante, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, le parole «nell'area delle materie giuridiche» sono soppresse.

2. Fatti salvi i riconoscimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i titoli che non possono usufruire della dichiarazione di equipollenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il riconoscimento è adottato, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, a domanda degli interessati o su richiesta dell'istituzione rilasciante, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00